

## Art. 23.

### Revisione periodica

1. L'albo regionale è soggetto a revisione biennale al fine di verificare la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione e l'effettivo svolgimento di attività da parte delle organizzazioni iscritte.
2. A tal fine, le organizzazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione, trasmettono una dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa con le formalità e le responsabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la permanenza dei requisiti richiesti e una relazione che illustra l'effettivo svolgimento di attività nelle aree di intervento di cui all'articolo 21, comma
3. Il provvedimento della Giunta regionale previsto all'articolo 21, comma 5, individua l'ulteriore documentazione e le modalità semplificate di trasmissione.
3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'albo regionale.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 2.
5. Il settore competente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.